

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/12/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/25/CE si applica a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono, se impiegate in viaggi internazionali.
- (2) L'articolo 6 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che le navi ro/ro da passeggeri devono rispettare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I della direttiva e che, nell'applicare detti requisiti, gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti contenuti nell'allegato II.
- (3) L'articolo 10 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
- (4) La risoluzione IMO MSC 141(76), del 5 dicembre 2002, ha introdotto un metodo modificato di prove in vasca con le relative note orientative, ai sensi della risoluzione 14 della conferenza SOLAS 1995 (Salvaguardia della vita umana in mare). La risoluzione 14 riguarda gli accordi regionali su requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
- (5) Il metodo modificato di prova in vasca dovrebbe sostituire il metodo precedentemente applicato previsto dalla direttiva 2003/25/CE. Le navi che hanno superato la prova in vasca secondo il metodo precedentemente applicato non devono essere sottoposte di nuovo alla prova.

⁽¹⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(6) La direttiva 2003/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata.

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/25/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2.3 è sostituito dal testo seguente:

«2.3. La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un'altezza di almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi, l'altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:

$$Bh = 8 hw$$

in cui:

Bh indica l'altezza della paratia;

hw indica l'altezza dell'acqua.

⁽²⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).